



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2013
(OR. en)**

15169/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0286 (NLE)**

PECHE 471

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock
o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio¹ prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (3) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con i consigli consultivi regionali interessati.

¹ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

- (4) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio¹ ("piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico").
- (5) Alla luce dei pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera dei giorni supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera.

¹ Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

- (6) L'utilizzo delle possibilità di pesca, quali stabilite a norma del presente regolamento, dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹, in particolare le disposizioni relative alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
- (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio², è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento siano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2014.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹;

¹ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

- b) "Mar Baltico": sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
- c) "nave dell'Unione ": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) "contingente": la quota TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "giorno di assenza dal porto": qualsiasi periodo continuativo di ventiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una nave non è presente in porto.

Capo II

Possibilità di pesca

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture e le catture accessorie sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.
3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	112 977		
Svezia	24 823		
Unione	137 800		
TAC	137 800	TAC analitico	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	2 769		
Germania	10 900		
Finlandia	1		
Polonia	2 570		
Svezia	3 514		
Unione	19 754		
TAC	19 754	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'Unione) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	2 480		
Germania	658		
Estonia	12 664		
Finlandia	24 721		
Lettonia	3 125		
Lituania	3 291		
Polonia	28 085		
Svezia	37 701		
Unione	112 725		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	14 186		
Lettonia	16 534		
Unione	30 720		
TAC	30 720	TAC analitico	

Specie	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	sottodivisioni 25-32 (acque dell'Unione) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	15 147		
Germania	6 025		
Estonia	1 476		
Finlandia	1 159		
Lettonia	5 632		
Lituania	3 710		
Polonia	17 440		
Svezia	15 345		
Unione	65 934		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	sottodivisioni 22-24 COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	7 436		
Germania	3 636		
Estonia	165		
Finlandia	146		
Lettonia	615		
Lituania	399		
Polonia	1 990		
Svezia	2 650		
Unione	17 037		
TAC	17 037	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 443		
Germania	271		
Polonia	511		
Svezia	184		
Unione	3 409		
TAC	3 409	TAC precauzionale	

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	sottodivisioni 22-31 (acque dell'Unione) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	22 087 (1)		
Germania	2 457 (1)		
Estonia	2 245 (1)		
Finlandia	27 541 (1)		
Lettonia	14 049 (1)		
Lituania	1 651 (1)		
Polonia	6 700 (1)		
Svezia	29 857 (1)		
Unione	106 587 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	sottodivisione 32 (acque dell'Unione) SAL/3D32.
Estonia	1 344 (1)		
Finlandia	11 762 (1)		
Unione	13 106 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Numero di individui.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	23 672 (1)		
Germania	14 997 (1)		
Estonia	27 489 (1)		
Finlandia	12 392 (1)		
Lettonia	33 200 (1)		
Lituania	12 010 (1)		
Polonia	70 456 (1)		
Svezia	45 763 (1)		
Unione	239 979		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

(1) Almeno il 92% degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8% del contingente (HER/*3BCDC).

ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1. Gli Stati membri assegnano alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:
 - a) 147 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, a eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, nonché
 - b) 146 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, a eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3. In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15% del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.
-